



# GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Fondazione costituita esclusivamente da aderenti pubblici



*Parere N.98 del 25 marzo 2022*

*Spett.le*

**PARERE: Con riferimento alla nuova normativa di assorbimento all'interno del P.I.A.O. dei PTPCT si chiede per un Consiglio di Bacino di nuova istituzione, con dipendenti inferiori alle 50 unità, quali provvedimenti si debbano adottare per il triennio 2022-2024.**

Il P.I.A.O. (Piano integrato di attività e organizzazione), introdotto all'articolo 6 del D.L. n. 80/2021, è un documento unico di programmazione e governance introdotto per sostituire una serie di Piani che finora le amministrazioni erano tenute a predisporre; in particolare: il piano della performance, il piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il piano dei fabbisogni di personale, il piano per il lavoro agile (POLA), la programmazione dei fabbisogni formativi. Il termine ordinario per l'approvazione del Piao, fissato al 31 gennaio di ciascun anno, è stato differito, in sede di prima applicazione, al 30.04.2022 dal comma 6-bis dell'art. 6 (introdotto dal decreto "milleproroghe" D.L. n. 228/2021).

E' prevista l'adozione (art. 6, comma 5) di uno o più Dpr per abrogare le disposizioni sull'adozione, da parte delle amministrazioni, dei piani e adempimenti destinati a essere assorbiti dal PIAO.

E' prevista, inoltre, l'emanazione di un Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione (art. 6, comma 6), per la definizione di un Piano-tipo, nonché di un Piano-tipo semplificato per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti. La bozza di tale decreto ministeriale prevede che, nel caso di differimento del termine di approvazione del bilancio, l'approvazione del PIAO è differito di 30 giorni e, in sede di prima applicazione, di 120 giorni dall'approvazione del bilancio.

Il termine per l'adozione del D.P.R., nonché del Decreto Ministeriale, era stato differito (dal D.L. n. 228/2021 "milleproroghe") al 31 marzo. La mancata adozione nei termini di tali strumenti determina sicuramente diverse incertezze applicative per le pubbliche amministrazioni.

A ciò aggiungasi anche che il Consiglio di Stato (Sez. Cons. 02.03.2022, n. 506), esprimendosi sullo schema di D.P.R. predisposto, ha reso parere favorevole condizionato, sollevando varie perplessità. Dal canto suo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha disposto il differimento al 30 aprile 2022 dell'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), allineando così il termine a quello previsto per il PIAO, nel quale devono confluire anche i contenuti del PTPCT.

In attesa dell'emanazione dei citati provvedimenti, si esprime l'avviso che sia comunque opportuno definire i contenuti, tanto relativi alle misure di prevenzione della corruzione quanto agli altri elementi costituenti ad oggi altri piani. Ciò costituirà una valida base nel caso in cui si debba approvare un Piao, sia pure nella forma semplificata che sarà prevista per gli enti con meno di 50 dipendenti. Sarà comunque utile anche per gli enti per i quali potrà non essere previsto tale obbligo, perché gli stessi dovranno in ogni caso adottare misure di prevenzione della corruzione, come precisato dalla stessa ANAC con riferimento al termine del 30 aprile 2022: "Tale termine vale per tutti gli enti che sono soggetti ad adottare misure di prevenzione, anche quelli non obbligati all'adozione del Piao" (Comunicato ANAC pubblicato il 14.01.2022). Analoga considerazione può essere espressa per i piani relativi al personale (programmazione fabbisogno, piano degli obiettivi, ecc..).